

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1761 del 01 dicembre 2015

Procedura di adozione ed approvazione delle Misure di Conservazione per i siti Rete Natura 2000 ai fini della designazione delle Zone Speciali di Conservazione, come previsto all'art. 4, comma 4, della Direttiva 92/43/CE.
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:

Con il presente atto viene approvata la procedura di adozione ed approvazione delle Misure di Conservazione per i siti Rete Natura 2000 ai fini della designazione delle Zone Speciali di Conservazione, come previsto all'art. 4, comma 4, della Direttiva 92/43/CE. Tali Misure di Conservazione recepiscono ed integrano il DM 184 del 17 ottobre 2007 e si applicano ai Siti di Importanza Comunitaria (SIC), e all'atto della loro designazione, alle Zone Speciali di Conservazione (ZSC), nonché alle Zone di Protezione Speciale (ZPS).

Estremi principali dei documenti dell'istruttoria:

Direttiva Uccelli (2009/147/CE, art. 3)

Direttiva Habitat (dir. 92/43/CEE, art. 4)

D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357

D.P.R. 12 marzo 2003, n.120

D.M. 17 del ottobre 2007, n. 184

D.G.R. del 27 luglio 2006, n. 2371

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.

La Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio europeo del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e in particolare l'art. 3 prevede che gli stati membri istituiscano Zone di Protezione speciale (ZPS) quali aree idonee per numero e superficie alla conservazione delle specie elencate nell'Allegato 1 alla citata Direttiva e delle specie migratrici che ritornano regolarmente in Italia.

La Direttiva n. 92/43/CEE del Consiglio europeo del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, Direttiva "Habitat", contribuisce a salvaguardare la biodiversità attraverso l'istituzione della rete ecologica "Natura 2000", formata da siti di rilevante valore naturalistico denominati Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e dalle Zone di Protezione Speciale (ZPS).

In particolare l'art. 4, comma 4, della Direttiva 92/43/CE prevede espressamente che lo stato membro provveda a designare come Zone Speciali di Conservazione (ZSC) i siti individuati come Siti di Importanza Comunitaria (SIC) entro un termine massimo di sei anni.

Il recepimento della Direttiva "Habitat" è avvenuto in Italia con il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, modificato ed integrato dal D.P.R. del 12 marzo 2003, n. 120, che prevede:

- l'adozione da parte delle Regioni di opportune misure di conservazione necessarie che prevedano all'occorrenza appropriati piani di gestione, che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato A e delle specie di cui all'allegato B del citato decreto, presenti nei siti, sulla base di linee guida ministeriali per la gestione delle aree della rete "Natura 2000" (art.4);

- che la designazione delle ZSC avvenga con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, adottato d'intesa con ciascuna Regione interessata, entro il termine massimo di sei anni dalla definizione, da parte della Commissione europea, dell'elenco dei siti (art. 3, comma 2).

Successivamente attraverso il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17 del ottobre 2007 recante "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione speciale (ZPS)" si è provveduto a:

- integrare la disciplina riguardante la gestione dei siti che formano la Rete Natura 2000, in attuazione delle già citate direttive n. 2009/147/CE e n. 92/43/CEE, dettando i criteri minimi uniformi sulla base dei quali le Regioni e le Province autonome adottano le misure di conservazione o, all'occorrenza, i piani di gestione per tali aree, in adempimento dell'art. 1, comma 1226, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

- prevedere che le Regioni e le Province autonome adottino le opportune misure di conservazione per le ZPS, entro tre mesi dall'entrata in vigore del decreto stesso, sulla base anche degli indirizzi espressi nel già citato decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 3 settembre 2002 "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000" (art. 3);

- prevedere che le misure di conservazione per le ZSC siano stabilite, così come avvenuto per le ZPS, anche sulla base di criteri minimi uniformi da applicarsi a tutte le ZSC al fine di assicurare il mantenimento ovvero, all'occorrenza, il ripristino in uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat di interesse comunitario e degli habitat di specie di interesse comunitario, nonché a stabilire misure idonee ad evitare la perturbazione delle specie per cui i siti sono stati designati;

- prevedere che i decreti ministeriali di designazione delle ZSC, adottati d'intesa con ciascuna Regione e Provincia autonoma interessata, indichino il riferimento all'atto con cui le Regioni e le Province stesse adottano le misure di conservazione necessarie a mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente gli habitat e le specie per le quali i siti sono stati individuati, conformemente agli indirizzi ministeriali ed assicurando la concertazione degli attori economici e sociali del territorio coinvolto (art. 2).

Con Delibera della Giunta Regionale n. 2371 del 27 luglio 2006, sono state approvate le Misure di Conservazione delle ZPS esplicitando chiaramente i principali obiettivi di conservazione per ciascun sito in accordo con quanto previsto all'art. 4 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357.

Con lettera del 22 aprile 2013 (nel quadro dell'indagine EU-PILOT 4999/13/ENVI) la Commissione europea chiedeva alle Autorità italiane di fornire informazioni sulle misure adottate per conformarsi all'art. 4, paragrafo 4 e art. 6 paragrafo 1, della Direttiva in particolare in relazione alla procedura di designazione come ZSC dei SIC e in relazione allo stato di preparazione delle misure di conservazione dei siti, informando che l'eventuale mancato rispetto di tale obbligo comporterà l'avvio di una procedura di infrazione ai sensi dell'art. 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea nei confronti dello Stato Italiano.

Con decreti n. 306 del 10 dicembre 2014 e n. 309 del 23 dicembre 2014, la Sezione Parchi Biodiversità Programmazione Silvopastorale e Tutela dei Consumatori ha provveduto a promuovere un rapporto di assistenza tecnico-scientifica nella predisposizione delle Misure di Conservazione per i Siti di Interesse Comunitario (SIC) di Rete Natura 2000 rispettivamente con l'Università di Padova - Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-forestali per l'ambito biogeografico alpino e con l'Ente Parco Naturale Regionale del Delta del Po per l'ambito biogeografico continentale. Nella definizione di tale misure si prevedeva l'integrazione con quanto previsto dal D.M. n. 184 del 17 del ottobre 2007 sia con quanto definito nella D.G.R. n. 2371 del 27 luglio 2006.

Successivamente, in data 23 ottobre 2015 la Commissione Europea ha inviato una nota alle Autorità italiane, inoltrata alle Regioni e Province Autonome con nota prot. n. 0020714 del 23 ottobre 2015, comunicando la violazione della Direttiva n. 92/43/CEE (procedura di infrazione 2015/2163) a causa della mancata designazione delle Zone Speciali di Conservazione e mancata adozione delle misure di conservazione per tutto il territorio nazionale. Come risulta infatti anche dalla causa C-508/04, la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha dichiarato che, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della Direttiva, l'obbligo per gli Stati Membri di stabilire misure di conservazione necessarie per i siti Natura 2000 è assoluto.

La realizzazione ed il compimento di tale obbligatorio processo ai fini del consolidamento della Rete Natura 2000 sul territorio regionale, così come richiesto dai disposti comunitari, risulta perciò necessario e non più procrastinabile e deve essere individuato un idoneo percorso per l'adozione, consultazione degli attori economici e sociali ed infine approvazione ai fini della predisposizione di apposito decreto ministeriale di designazione delle ZSC, d'intesa con la Regione del Veneto.

A tale scopo la Sezione Parchi Biodiversità Programmazione Silvopastorale e Tutela dei Consumatori propone dunque il seguente iter:

- predisposizione delle misure di conservazione per l'ambito biogeografico alpino e continentale e consultazione con le strutture regionali competenti;

- adozione preliminare con Delibera di Giunta Regionale delle misure di conservazione per l'ambito biogeografico alpino e continentale;

- incontro di presentazione delle misure di conservazione adottate e presentazione del processo di consultazione;

- processo di consultazione tramite il Portale Integrato per l'Agricoltura Veneta (PIAVe),, per almeno 30 giorni, con gli attori economici e sociali seguendo le metodologie già utilizzate nell'ambito della nuova Programmazione PSR FEASR 2014-2020;
- incontro conclusivo successivo al processo di consultazione;
- approvazione delle misure di conservazione riviste in seguito alle risultanze della consultazione con Delibera di Giunta Regionale al fine dell'invio al Ministero competente per la designazione delle ZSC;
- approvazione con delibera di Giunta Regionale dell'intesa con il Ministero competente dei decreti di designazione delle ZSC.

Si mette in evidenza che tale iter, ai fini della chiusura della procedura di infrazione in corso, dovrà concludersi entro e non oltre 31 maggio 2016.

Al fine dell'individuazione di un idoneo processo di consultazione si propone di fare riferimento al processo svolto recentemente nell'ambito della nuova Programmazione PSR FEASR 2014-2020.

Tale processo di consultazione risulta essere idoneo anche in questo contesto in quanto:

- il Tavolo di Paternariato, definito con D.G.R. n. 1383 del 30 luglio 2013, individua quali attori economici e sociali importanti gli operatori nel settore agricolo e forestale, direttamente ed indirettamente coinvolti nella gestione dei siti Rete Natura 2000;
- è stato utilizzato un portale di consultazione on-line, accessibile tramite il Portale PIAVe, che permette una diffusione dei documenti prodotti e proposti alla consultazione, senza alcuna restrizione sul territorio, ossia accessibile a tutti i partner effettivi ma anche ai singoli soggetti rappresentati che ne siano interessati.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTE le Direttive 92/43/CEE e Direttiva 2009/147/CE;

VISTI il D.P.R. n. 357 del 8 settembre 1997, il D.P.R. n. 120 del 20 marzo 2003 e il D.M. n. 184 del 17 ottobre 2007;

VISTA la D.G.R. n. 2371 del 27 luglio 2006, con cui sono state approvate le Misure di Conservazione delle ZPS;

CONSIDERATA la procedura di infrazione 2015/2163, con cui la Commissione europea dichiara la violazione della Direttiva Habitat in quanto non sono stati ottemperati gli obblighi imposti all'art. 4, paragrafo 4;

CONSIDERATO quanto espresso dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea (Causa C-508/04), ovvero che, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della Direttiva, l'obbligo per gli Stati Membri di stabilire misure di conservazione necessarie per i siti Natura 2000 è assoluto.

CONSIDERATO che la predisposizione delle misure di conservazione per gli ambiti biogeografici alpino e continentale, ai fini del consolidamento della Rete Natura 2000 sul territorio regionale, così come richiesto dai disposti comunitari, risulta perciò necessaria e non più procrastinabile;

VISTA la proposta del percorso individuato per l'approvazione, che prevede anche un processo di consultazione degli attori economici e sociali ai fini di una definitiva adozione da parte della Giunta Regionale;

CONSIDERATO idoneo a tale scopo il processo di consultazione svolto recentemente nell'ambito della nuova Programmazione PSR FEASR 2014-2020;

RITENUTO di incaricare la Sezione Parchi Biodiversità Programmazione Silvopastorale e Tutela dei Consumatori, dell'esecuzione del presente provvedimento, in particolare di fissazione delle modalità di pubblicizzazione e informazione delle iniziative, di convocazione e di consultazione del partenariato, nonché di monitoraggio, classificazione e archiviazione delle proposte e osservazioni pervenute;

VISTO l'art. 2, comma 2, della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.

delibera

1. di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare l'iter proposto e descritto nelle premesse della presente deliberazione;
3. di individuare nella Sezione Parchi Biodiversità Programmazione Silvopastorale e Tutela dei Consumatori la struttura competente alla predisposizione delle misure di conservazione per gli ambiti biogeografici alpino e continentale, ai fini del consolidamento della Rete Natura 2000 sul territorio regionale;
4. di dare mandato alla Sezione Parchi Biodiversità Programmazione Silvopastorale e Tutela dei Consumatori della definizione delle modalità di pubblicizzazione e informazione delle iniziative, di convocazione e di consultazione, nonché di monitoraggio, classificazione e archiviazione delle proposte e osservazioni pervenute da parte del partenariato;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto e nel sito <http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/reti-ecologiche-e-biodiversita>.